



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

# ***LA NOMINA DI SINDACI E REVISORI DA PARTE DEL TRIBUNALE: PRIME ESPERIENZE APPLICATIVE***

**Maurizio Masini**

**Consigliere Nazionale - Area di delega “Sistemi di controllo e revisione legale (financial e non financial)”**

**Firenze, 07 maggio 2026**



- **I parte:**
- ***Il sistema di controllo obbligatorio nelle S.r.l.***
- II parte:
- *La nomina di sindaci e revisori da parte del Tribunale*
- III parte:
- *Prime esperienze applicative*

## Art. 2477 c.c

Disposizione di riferimento in ordine al sistema dei controlli delle S.r.l.

- Primo comma



### c.d. assetto facoltativo dei controlli

L'atto costitutivo **può** prevedere, determinandone le competenze e i poteri, **ivi compresa la revisione legale dei conti**, la nomina di un organo di controllo o, in alternativa di un revisore legale

Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo (c.d. sindaco unico).



Secondo comma



**c.d. assetto obbligatorio dei controlli,**

La nomina dell'organo di controllo, o in alternativa del revisore legale,

**è obbligatoria se la società:**

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato
- b) controlla una società tenuta alla revisione legale dei conti
- c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1) Totale attivo stato patrimoniale:                 | euro 4.000.000 |
| 2) Totale ricavi vendite e prestazioni:              | euro 4.000.000 |
| 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: | 20 unità       |



Terzo comma



**cessazione obbligo di nomina**

l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma **cessa**



**quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.**

In modo simmetrico a quanto previsto per l'ipotesi della nomina, l'obbligo cessa a partire dalla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.



➤ Quarto comma



**disciplina dell'organo di controllo**

Nel caso di nomina dell'organo di controllo anche monocratico si applicano le disposizioni del collegio sindacale previste per le S.p.A.

❖ Si applicano le disposizioni relative a **doveri, poteri, funzionamento e responsabilità**



➤ Quinto comma



**nomina**

L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore.

Se l'assemblea non provvede, **alla nomina provvede il tribunale** su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.



➤ sesto comma




**applicabilità art. 2409 c.c.**

Le disposizioni dell'articolo 2409 c.c. si applicano anche se la società è priva di organo di controllo

# Possibili articolazioni dell'assetto dei controlli (1)

Lo statuto della S.r.l. può prevedere 5 articolazioni differenti dell'assetto dei controlli






2)

### Collegio sindacale incaricato

- della funzione di vigilanza ex art. 2403 c.c.
- della revisione legale ex art. 14 D. Lgs. 39/2010

- ❖ Ipotesi consentita dal rinvio effettuato alla disciplina dei sindaci di S.p.A
- ❖ Ipotesi preclusa qualora la S.r.l. sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato per il rinvio operato alla disciplina dei sindaci di S.p.A.
- ❖ Ipotesi preclusa negli EIP, nelle società che controllano o sono controllate da EIP

Tutti i sindaci  
devono essere  
iscritti nel registro  
dei revisori legali



## Possibili articolazioni dell'assetto dei controlli (3)



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

3)

Organo di controllo  
monocratico (**sindaco  
unico**)  
incaricato della funzione di  
vigilanza ex art. 2403 c.c.



Revisore esterno con incarico  
di revisione ex art. 14 D.Lgs.  
39/2010



## Possibili articolazioni dell'assetto dei controlli (4)



### 4) Organo di controllo monocratico (sindaco unico) incaricato:

- della funzione di vigilanza ex art. 2403 c.c.
- e della revisione legale ex art. 14 D.Lgs. 39/2010

Il sindaco unico  
deve essere  
iscritto nel registro  
dei revisori legali

- ❖ Si applica la disciplina prevista per i sindaci di S.p.A.
- ❖ Ipotesi preclusa qualora la S.r.l. sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato
- ❖ Ipotesi preclusa negli EIP, nelle società che controllano o sono controllate da EIP

## Possibili articolazioni dell'assetto dei controlli (5)



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

5)

Revisore legale (persona fisica o società)  
incaricato unicamente della revisione  
legale ex art. 14 D.Lgs. 39/2010

Assenza della vigilanza ex art. 2403 c.c.

Articolazione molto diffusa tra le «**nano imprese**»,  
ma utilizzata anche da imprese di dimensioni maggiori





In assenza di differenti previsioni statutarie  
l'organo di controllo è sempre monocratico

**In questo caso sono possibili solo gli assetti 3, 4 e 5**



- In presenza di obbligo di nomina dei controllori è comunque necessaria la presenza dell'attività di revisione legale:
  - per effetto delle previsioni delle direttive comunitarie in materia di bilancio d'esercizio e di bilancio consolidato
  - per effetto della previsione dell'articolo 2477 c.c. comma 1
- Indicazioni non conformi della giurisprudenza di merito:
  - Tribunale di Bologna: decreto del 23/05/2019;
  - Tribunale di Roma: decisione del 01/06/2020.







- *I parte:*
- *Il sistema di controllo obbligatorio nelle S.r.l.*
- **II parte:**
- ***La nomina di sindaci e revisori da parte del Tribunale***
- *III parte:*
- *Prime esperienze applicative*

# Progressivo rinvio dell'obbligo di nomina correlato ai nuovi limiti dimensionali



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili


- **Art. 379 del D. Lgs 14/2019**  **Nomina organo di controllo o revisore legale**  
**entro il 16 dicembre 2019**
- **L. 8/2020, di conversione del D.L. 162/2019 (c.d. «Milleproroghe»),**  
**entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019** stabilita ai sensi  
dell'articolo 2364, secondo comma c.c.
- **L. 77/2020, di conversione del D.L. 34/2020 (c.d. «Rilancio»)**   
**entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2021**

# Progressivo rinvio dell'obbligo di nomina correlato ai nuovi limiti dimensionali



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

## ❖ DL 118/2021, articolo 1 bis



ha prorogato il termine per la nomina dell'organo di controllo o del revisore legale alla data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2022

sulla base dei dati dei bilanci relativi agli esercizi 2021 e 2022

Conclusione fase transitoria prevista

dall'articolo 379 co. 3 D.Lgs. 14/2019

## ***Situazione nomine organo di controllo o revisore legale al febbraio 2025***



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

Al febbraio 2025 il numero delle società ancora prive di organo di controllo (S.r.l. e società cooperative) è pari

**circa 22.500**

Stime su dati Unioncamere



Art. 2477 co 5 c.c

«..Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.»

Tribunale



**Tribunale sezione specializzata in materia di impresa**



- Conservatore del Registro delle Imprese

→ Invio lettera di sollecito

non considerato  
bilancio consolidato  
o controllo di società  
obbligata alla  
revisione legale  
tendenzialmente  
non considerato  
numero dipendenti

\* comunicazione che da verifiche effettuate è emerso il superamento dei limiti di attivo, ricavi e n. dipendenti

\* invito a provvedere e a provvedere all'iscrizione della nomina entro il termine assegnato (30 – 45 giorni)

\* avviso che in mancanza sarà effettuata segnalazione al Tribunale – sezione specializzata in materia di impresa


# ***Omissione della nomina: Tribunale sezione specializzata in materia di impresa***



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

Conservatore del  
registro delle imprese

segnalazione mancata nomina



Tribunale sezione  
specializzata in materia di  
impresa

- tipo di controlli a cui sottoporre la società
- professionista da nominare
- compenso



**ODCEC – elenchi soggetti disponibili**



- I parte:
- *Il sistema di controllo obbligatorio nelle S.r.l.*
  
- II parte:
- *La nomina di sindaci e revisori da parte del Tribunale*
  
- III parte:
- ***Prime esperienze applicative***

I Conservatori del registro delle imprese si sono orientati a richiedere ai Tribunali la nomina dell'organo di controllo esercente la revisione legale

Milano, Monza Brianza, Firenze, Venezia,  
Verona, Toscana Nord Ovest, ...



Il Tribunale procede alla nomina considerando le previsioni dello statuto

Nel caso che lo statuto preveda più assetti di controllo la scelta della tipologia dei controlli spetterà al Tribunale



- **Orientamento prevalente**

Milano, Venezia, Verona, Firenze, ...

Il Tribunale di  
Ancona ha  
previamente  
convocato gli  
amministratori

Sindaco unico incaricato  
della revisione legale?  
Organo di controllo  
monocratico

Il provvedimento di nomina  
non prevede espressamente  
la revisione legale

Il provvedimento di nomina  
non prevede il compenso  
per il sindaco unico



## Problemi e criticità derivanti dagli orientamenti dei Tribunali

### • 1) Mancata previsione del compenso del sindaco unico

- rimando all'assemblea → rischio
- applicazione equo compenso
- DM 140/2012 – parametri per la liquidazione da parte dell'organo giurisdizionale
- Norme di Comportamento del Collegio Sindacale di società non quotate 1.5

Interpretazione meramente letterale della norma che menziona unicamente il potere vicario di nominare l'organo di controllo e il revisore legale





Per evitare situazioni di stallo provocate dalla mancata accettazione degli incarichi da parte dei professionisti per l'inadeguatezza del compenso proposto dalla società, situazioni che dovrebbero riattivare un intervento sostitutivo del tribunale tenuto a procedere con la nomina di un ulteriore sindaco unico **potrebbe essere opportuno, e forse auspicabile, che il provvedimento del tribunale si esprima sui criteri di determinazione dei compensi, richiamando, a tale scopo, i parametri del d.m. 20 luglio 2012, n. 140**

- **2) Ambito di applicazione della nomina giudiziale e dubbia legittimità dell'intervento sostitutivo del Tribunale in caso di mancata rinomina**

## Orientamenti

### **a) Tribunale Milano (14 gennaio 2021)**


Il **Tribunale di Milano**, chiamato a decidere su ricorso presentato ai sensi dell'art. 2477 c.c. da un sindaco incaricato anche della revisione legale, dimissionario ma in prorogatio per sua volontà, per la nomina di un sostituto, in presenza dell'inerzia dell'assemblea a provvedere alla nomina del sostituto, **ha deciso che difettesse il presupposto normativo per l'adozione del provvedimento richiesto**. Il ragionamento condotto dal Tribunale di Milano si basa sulla circostanza che la nomina del Tribunale ai sensi dell'art. 2477, comma 5, c.c. **concerne unicamente l'ipotesi in cui la nomina dell'organo sia divenuta obbligatoria a seguito del verificarsi delle condizioni di cui al comma 2 della medesima disposizione**, e, quindi, per ovviare alla mancata nomina assembleare nelle ipotesi ivi disciplinate.

- **b) Tribunale Torino (9 dicembre 2019)**

- Di contrario avviso il Tribunale di Torino, chiamato a decidere per accertare la decadenza dalla carica del sindaco unico e per la nomina di un nuovo sindaco e in subordine per revocare il medesimo sindaco ai sensi dell'art. 2409 c.c. per gravi irregolarità.
- Secondo il Tribunale di Torino **la ratio** su cui si fonda la previsione contenuta nell'art. 2477, comma 5, sembrerebbe consistere nella volontà di *“assicurare e rendere davvero cogente la nomina dell'organo di controllo/revisore nella s.r.l. nei casi in cui essa è obbligatoria per legge — e sia pure nel solo caso, statisticamente più ricorrente, del superamento dei limiti dimensionali —, evitando che la s.r.l. operi in assenza di controllo per trascuratezza o per consapevole determinazione dell'assemblea dei soci”*, volontà che, nel sistema vigente, sembra essere garantita dalla circostanza che la nomina da parte del tribunale possa essere sollecitata su richiesta di qualsiasi interessato ovvero su segnalazione del conservatore. Sulla base di tanto, **il Tribunale ha ritenuto che non si ravvisano validi motivi per trattare diversamente il caso in cui è espressamente ammessa la nomina giudiziaria — passaggio dal regime di facoltatività a quello di obbligatorietà per effetto del superamento dei limiti dimensionali — e quelli non regolati dalla vigente disciplina sul funzionamento dell'organo di controllo.**

- **3) Questioni emerse in fase di prima applicazione**
- **a) In alcuni casi, la società ha provveduto a nominare un organo di controllo o un revisore legale, successivamente alla comunicazione del conservatore, ma prima della notifica del decreto di nomina del tribunale: pur non avendo provveduto alla relativa iscrizione nel registro imprese, considerata la data della nomina quale risultante dal verbale, si è sostenuto che la società è ancora in termini per procedere all'iscrizione della nomina nel registro delle imprese.**



**Il provvedimento di nomina adottato dal tribunale dovrebbe prevalere nel caso in cui la società non abbia richiesto l'iscrizione della nomina assembleare nel registro delle imprese nei termini previsti dalla legge e ciò per non svuotare di contenuto la previsione dell'art. 2477, comma 5, c.c. e, per l'effetto, sterilizzare il potere vicario del tribunale**  **In senso contrario Corte d'Appello Roma e Corte d'Appello Trieste**




- **b)** Altro caso prospettato è stato quello di nomina del sindaco unico da parte dell'assemblea della società, intervenuta tardivamente rispetto al termine indicato nella comunicazione del conservatore, ma prima dell'emissione del decreto del tribunale, **tale nomina però è stata regolarmente iscritta nel registro delle imprese**: in simile evenienza, **il conservatore dovrebbe attivarsi per impedire la nomina giudiziale, con l'archiviazione del procedimento**, dovendo in tal caso prevalere le determinazioni assunte dalla società.

In senso conforme Tribunale delle Imprese di Milano



- **4) Formazione elenco dei soggetti disponibili ad assumere incarichi**
- In proposito, stante il rinvio alle disposizioni sul collegio sindacale previste per le s.p.a. applicabili anche nei casi di nomina di un organo di controllo monocratico, alla luce dei principi posti dall'art. 2409-*bis*, comma 2, c.c., qualora il sindaco unico sia incaricato di esercitare anche la revisione legale dei conti, egli deve essere scelto fra gli **iscritti nel registro dei revisori legali**.
- Poiché alcuni elenchi sono stati formati lo scorso anno in corrispondenza delle prime comunicazioni inviate dai conservatori, sarebbe opportuno effettuare un loro **aggiornamento**, da ripetere ogni semestre, per consentire all'iscritto di verificare la propria disponibilità e di valutare eventuali situazioni impeditive intervenute nel frattempo.

- **5) Accettazione/ rinuncia del sindaco nominato**

La nomina viene trasmessa via PEC al professionista e alla società affinché il professionista possa prendere contatto con la società per formalizzare la nomina, la determinazione del compenso e procedere a eseguire le formalità pubblicitarie prescritte.  Iscrizione nel Registro Imprese a cura Amministratori

Facendo leva sulle previsioni di cui all'art. 2406 c.c., in alcuni decreti con cui il tribunale ha provveduto a nominare il sindaco unico, si è precisato che, qualora gli amministratori della società non vi provvedano, **il sindaco sia tenuto a richiedere l'iscrizione della propria nomina**, con ciò intendendo a tutti gli effetti la nomina sostitutiva della delibera assembleare di nomina dei sindaci.

Resta inteso che il registro delle imprese potrebbe disporre l'iscrizione della **nomina d'ufficio** ai sensi dell'art. 2190 c.c.



- **Accettazione**

**Attività preliminari da condurre ai fini dell'accettazione dell'incarico:**

a) Valutazione dell'assenza di cause di ineleggibilità e di decadenza (art. 2399 c.c.), dei presupposti richiesti per il diligente svolgimento dell'incarico e della compatibilità con altri incarichi

b) svolgimento attività preliminari

- **Rinuncia**

Il sindaco unico-revisore legale può dimettersi dall'incarico in qualsiasi momento ravvisi un giustificato motivo che gli impedisca di svolgere il proprio incarico.

**Problema mancanza sindaco supplente**

Come ritenuto dalla prassi e dalla giurisprudenza, aderendo all'orientamento per il quale **la prorogatio delle funzioni ha carattere eccezionale** e in quanto tale non ne è consentita l'applicazione analogica al **di fuori dell'ipotesi della scadenza naturale dell'incarico per la quale è stata espressamente prevista dalla legge**, scaduto il termine di trenta giorni senza che gli amministratori si siano attivati per richiedere l'iscrizione della rinuncia,



**il sindaco unico dimissionario che non è più in carica stante gli effetti immediati delle dimissioni, può comunicare i fatti al conservatore del registro delle imprese per promuovere l'iscrizione d'ufficio della cessazione dalla carica (ex art. 2400, comma 3, c.c. in combinato disposto con l'art. 2190 c.c.), con ripetizione del procedimento ideato per la nomina da parte del tribunale.**

- Qualora, tuttavia, si ritenesse il sindaco unico-revisore legale ancor vincolato alla società in forza della applicazione del regime di *prorogatio*
- e nei casi in cui gli amministratori non procedano all'iscrizione della cessazione nei termini di legge,



**il sindaco unico - revisore legale, essendo in carica, può esercitare le prerogative che gli sono riconosciute dall'ordinamento e dunque chiedere al tribunale l'accertamento dello stato di scioglimento della società ex art. 2485, comma 2, c.c. per il verificarsi della causa di cui all'art. 2484, comma 1, n. 3, c.c., vale a dire per impossibilità di funzionamento dell'assemblea.**

- **6) Nomina Collegio Sindacale senza nomina del Presidente**



- L'articolo 2398 del Codice Civile prevede che *"Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea"*.
- Se il Tribunale si sostituisce all'assemblea, il suo decreto **deve** contenere la nomina del Presidente.

**Istanza di integrazione:** I sindaci nominati devono presentare un'istanza al Tribunale chiedendo di **integrare il provvedimento** con la designazione del Presidente.

**Tribunale di Milano**  
**sezione specializzata in materia d'impresa B**  
**Linee guida per i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia societaria**



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

«Ricevuta la segnalazione il **Tribunale procederà quindi alla nomina con decreto emesso in camera di consiglio**, secondo lo schema procedimentale di cui sopra al punto 1 B) **senza fissazione di alcuna udienza** e con il seguente contenuto standard:

- *«vista la segnalazione di cui in epigrafe;*
- *visto l'art. 2477 comma 5 c.c.;*
- *ritenuto che, in base a quanto risulta dalla suddetta segnalazione, sussistono i presupposti per la nomina di un sindaco unico alla società sopra indicata;*
- *considerato che l'art. 2400 comma 3 c.c. prevede che gli amministratori della società, entro trenta giorni, provvedano ad iscrivere la nomina del sindaco nel registro delle imprese;*
- *considerato che, ai sensi dell'art. 2406, comma 1, c.c., il sindaco nominato, accetta la carica, dovrà provvedere, in caso di omissione da parte degli amministratori, a richiedere l'iscrizione della sua nomina nel registro delle imprese.*

*Sindaco unico della Società XXXXXX*

*il dott./la dott. (Pec \_\_\_\_\_).*

*Il presente decreto acquisterà efficacia decorso il termine di cui agli artt. 739 e 741 c.p.c.*

*Manda alla Cancelleria per la comunicazione alla società e al sindaco nominato.*

*Milano, XXXXX*

*Il Presidente»»*



## Grazie per l'attenzione

*Maurizio Masini*

*Dottore Commercialista e Revisore Legale*

*[masini@commercialisti.it](mailto:masini@commercialisti.it)*